



TRIBUNALE DI CASSINO

R.G. n. 1/2022

II GIUDICE DESIGNATO

letta la proposta di accordo con i creditori *ex* Legge n. 03/12 depositata da [REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED]

rilevato che la proposta è stata depositata da soggetti non assoggettati, né assoggettabili, a procedure concorsuali, trattandosi di privato la cui esposizione debitoria deriva sia da attività di impresa ma, oltre che cessata, è evidentemente modesta per essere inquadrabile tra quelle contemplate dalla normativa fallimentare;

rilevato che i ricorrenti mai hanno fatto ricorso alle procedure di composizione concordata della crisi;

rilevato che lo stato di sovraindebitamento (la perdurante situazione di squilibrio fra obbligazioni assunte e patrimonio liquidabile per farvi fronte) e la incapacità dei debitori di far fronte alle proprie obbligazioni è evidente: a fronte della casa di abitazione in proprietà e di un reddito mensile familiare medio di Euro 1100,00 -mentre lo stipendio da insegnante della moglie non è certo, non essendo la medesima insegnante di ruolo-, infatti, sono registrabili debiti per almeno Euro 400.000,00, che, se ottemperati, comporterebbero un esborso mensile evidentemente non sostenibile, pure una volta liquidata l'abitazione e soddisfatto il creditore ipotecario (peraltro, la prossima asta, nella pendente procedura esecutiva, prevede un prezzo base di vendita che, in presenza di

unica offerta e dunque di offerta minima, non sarebbe sufficiente neanche per soddisfare il creditore ipotecario);

rilevato che l'accordo non prevede limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo;

rilevato che non risultano adottati provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* della Legge n. 03/12 e che la documentazione prodotta consente la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale dei ricorrenti;

rilevato che non è ipotizzato che i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano poiché il regolare versamento della somma di € 660,00 è garantito dai due figli della coppia, entrambi dipendenti pubblici con contratto a tempo determinato;

rilevato che è stata prodotta la documentazione richiesta dalla legge;

rilevato che la proposta è stata "attestata" da un soggetto nominato dal Tribunale;

rilevato che non risultano compiuti atti in frode ai creditori;

visti gli artt. 7, 8, 9 e 12 *bis* della citata legge,

FISSA

ai fini dell'omologa dell'accordo l'udienza del 8.06.2022, ore 11.45, innanzi a sé per la comparizione dei debitori (che sono espressamente invitati a comparire di persona) e dei creditori;

AVVISA

I creditori che dovranno far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla

proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. In mancanza, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.

DISPONE

1) che l'organismo di composizione della crisi notifichi copia della proposta e del presente decreto a tutti i creditori almeno trenta giorni prima della suindicata udienza e ne curi la pubblicazione sul sito del Tribunale;

2) che, sino al momento della definitività del provvedimento di omologazione, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, **ivi compresa quella immobiliare pendente ed avente ad oggetto l'abitazione principale dei richiedenti** nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

AVVERTE gli istanti e tutti gli interessati:

a) Che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

durante il periodo di cui sopra, le prescrizioni rimarranno sospese e le decadenze non si verificheranno;

b) le procedure esecutive individuali possono essere sospese per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo;

c) che contro il suddetto provvedimento sono legittimati a proporre reclamo al tribunale il debitore e i creditori, nel termine di 10 giorni dalla sua comunicazione o notifica rispettivamente se è stato dato nei confronti di una sola parte o di più parti (739 c.p.c.).

Si comunichi all'OCC e ai ricorrenti.

Cassino, 8.03.2022

Il Giudice Designato

dr.ssa Maria Rosaria Ciuffi